
Presidenza armena**428^a SEDUTA PLENARIA DEL FORO**

1. Data: mercoledì 21 luglio 2004

Inizio: ore 10.15
Fine: ore 13.00

2. Presidenza: Sig. J. Tabibian

3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI

(a) *Richieste di assistenza da parte del Tagikistan ai sensi delle decisioni PC.DEC/535 e FSC.DEC/15/02, e del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali:* Tagikistan (FSC.DEL/346/04 Restr.), Federazione Russa, Coordinatore dei progetti per le armi di piccolo calibro e leggere (Ungheria), Coordinatore dei progetti per le munizioni convenzionali (Germania), Belarus, Presidenza, Svizzera

(b) *Visite di verifica durante i Giochi olimpici del 2004 in Grecia:* Grecia

Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA

Progetti ODIHR rilevanti per le forze armate — Presentazione del Sig. C. Strohal, Direttore dell'ODIHR: Presidenza, Direttore dell'ODIHR, Germania, Stati Uniti d'America, Svizzera

Punto 3 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DELLA PRESIDENZA DELL'FSC

Presidenza, Andorra, Austria (FSC.DEL/350/04 Restr.), Stati Uniti d'America, Bulgaria, Federazione Russa

Punto 4 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

- (a) *Dichiarazione della Presidenza sugli interpreti in qualità di personale ausiliario durante le attività di verifica*: Presidenza (annesso 1), Stati Uniti d'America (annesso 2)
- (b) *Dichiarazione della Presidenza sul Documento di Vienna 1999, Informazioni sulle forze militari — Riassegnazione alle forze aeree di unità di elicotteri precedentemente in forza all'esercito*: Presidenza (annesso 3), Germania
- (c) *Progetto di decisione sugli elementi standard dei certificati di destinazione finale e delle procedure di verifica per le esportazioni di SALW*: Stati Uniti d'America, Presidenza
- (d) *Documento di riflessione sullo svolgimento di una riunione allargata in materia di dialogo sulla sicurezza con i partner sull'allertamento in caso di emergenza civile-militare*: Stati Uniti d'America (anche a nome dell'Italia e della Grecia) (FSC.DEL/344/04 Restr.), Austria, Presidenza
- (e) *Proposta di un progetto di decisione sulla notifica preventiva di talune attività militari*: Turchia, Presidenza
- (f) *Accordo tra la Belarus e la Polonia per l'attuazione di una serie di CSBM supplementari in base al Documento di Vienna 1999*: Belarus (anche e nome della Polonia), Presidenza, Polonia
- (g) *Visita alla base navale di Varna e osservazione dell'esercitazione navale annuale nel quadro del rafforzamento della fiducia, ospitata dalla Bulgaria dal 26 maggio a 4 giugno 2004*: Bulgaria (FSC.DEL/349/04 Restr.)
- (h) *Documento di riflessione sulle misure per migliorare e strutturare la distribuzione elettronica dello scambio di informazioni relative all'FSC*: Finlandia
- (i) *Seduta speciale dell'FSC sulle implicazioni tecniche, gestionali e finanziarie delle richieste presentate in materia di scorte di munizioni convenzionali in eccedenza, da tenere il 29 settembre 2004*: Presidenza
- (j) *Lettere di sollecito concernenti i termini per gli scambi di informazioni*: Presidenza
- (k) *Gruppo per le comunicazioni dell'OSCE*: Presidenza
- (l) *Questioni protocollari*: Presidenza

4. Prossima seduta:

mercoledì 15 settembre 2004, ore 10.00, Neuer Saal

428^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.434, punto 4(a) dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**Interpreti in qualità di personale ausiliario durante le attività di verifica**

Nella maggior parte dei casi la presenza di interpreti è necessaria per assicurare un efficace svolgimento delle ispezioni e delle visite di valutazione ai sensi del Documento di Vienna 1999. Gli Stati partecipanti rilevano tuttavia che non tutti gli Stati ispezionati o visitati sono sempre in grado di fornire propri interpreti, per la lingua di lavoro notificata, incaricati di accompagnare il nucleo di verifica. È prassi comune in tali casi che lo Stato che conduce l'ispezione/la visita sia accompagnato da propri interpreti.

Dato che gli interpreti non sono menzionati nella descrizione dei nuclei di verifica di cui, rispettivamente, al Capitolo IX, paragrafo 91 del Documento di Vienna 1999 per i nuclei ispettivi e al paragrafo 124 per i nuclei di valutazione, il Documento di Vienna 1999 lascia aperta la questione se gli interpreti debbano essere considerati come personale ausiliario, menzionato ma non specificato in dettaglio nei paragrafi 92 e 125, ovvero debbano essere conteggiati come membri del nucleo ispettivo/di valutazione.

Gli Stati partecipanti rilevano che considerare o meno gli interpreti nel conteggio della forza organica del nucleo ha conseguenze pratiche e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni e delle valutazioni in ragione del fatto che il Capitolo IX, paragrafo 91 del Documento di Vienna 1999 limita i nuclei ispettivi a non più di quattro ispettori e il paragrafo 124 limita i nuclei di valutazione a non più di quattro membri.

Ciò assume particolare rilevanza nei casi di ispezioni e visite di valutazione multinazionali e di suddivisione dei nuclei ispettivi in gruppi. In questi casi l'efficacia delle ispezioni e delle visite di valutazione può essere migliorata se gli interpreti non sono conteggiati rispetto alla forza organica del nucleo ispettivo o di valutazione, ma sono considerati come personale ausiliario.

Pertanto, al fine di promuovere gli obiettivi del rafforzamento della fiducia e della trasparenza tramite la verifica e di assicurare la massima efficacia possibile delle ispezioni e delle visite di valutazione nonché il massimo vantaggio possibile da queste, resta inteso che gli Stati partecipanti hanno espresso la loro disponibilità ad attuare quanto segue:

- (a) di accettare e di considerare gli interpreti, ogni qualvolta possibile, come personale ausiliario nelle ispezioni e nelle visite di valutazione se sia stata raggiunta, prima dell'ispezione/visita di valutazione, una specifica intesa tra lo Stato che conduce l'ispezione/la visita e lo Stato ricevente in merito a tale questione e alle pertinenti modalità, incluso il numero degli interpreti e le relative spese;
- (b) in tali casi, di non conteggiare gli interpreti rispetto alla forza organica del nucleo ispettivo/di valutazione;
- (c) di acconsentire espressamente ad accettare gli interpreti come personale ausiliario nei modelli F-34 e F-37 in risposta a richieste di ispezione (modello F-33) o di visita di valutazione (modello F-36).



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Foro di cooperazione per la sicurezza

FSC.JOUR/434
21 luglio 2004
Annesso 2

ITALIANO
Originale: INGLESE

428^a Seduta plenaria
Giornale FSC N.434, punto 4(a) dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI UNITI

Interpreti in qualità di personale ausiliario durante le attività di verifica

Signor Presidente,

gli Stati Uniti propongono che gli interpreti siano regolarmente definiti come personale ausiliario a condizione che si raggiunga una specifica intesa in tale senso tra i rispettivi Stati partecipanti prima di una ispezione/visita di valutazione.

Gli Stati Uniti ritengono che il numero degli interpreti che possano essere definiti regolarmente come personale ausiliario dovrebbe essere non superiore a due per una ispezione e non superiore a uno per un nucleo di valutazione.

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.

Grazie Signor Presidente.

428^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.434, punto 4(b) dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE**Documento di Vienna 1999, Informazioni sulle forze militari – Riassegnazione alle forze aeree di unità di elicotteri precedentemente in forza all'esercito**

Le modifiche apportate alla struttura delle forze armate possono prevedere il distacco dalla struttura militare di unità di aviazione precedentemente in forza all'esercito e la loro riassegnazione alle forze aeree. Gli Stati partecipanti rilevano che tali modifiche, nel caso di una riassegnazione di unità di elicotteri, influiscono sulle informazioni fornite nel quadro dello Scambio annuale di informazioni militari ai sensi del Capitolo I del Documento di Vienna, nonché sulle misure di verifica tramite visite di valutazione.

Nell'ambito delle forze terrestri, le unità aeree dell'esercito sono conteggiate nei limiti delle *unità da combattimento* (Documento di Vienna 1999, Capitolo I, paragrafo 10.2) Nella Tabella 2 delle Informazioni sulle forze militari esse sono elencate unitamente a tutti i dati richiesti. Pertanto, esse sono verificabili tramite visite di valutazione e sono tenute in considerazione nel calcolo della quota relativa al numero di visite di valutazione.

Nell'ambito delle forze aeree, le unità aeree precedentemente in forza all'esercito non sono conteggiate nei limiti delle *unità aeree da combattimento* poiché vi sono registrate solamente quelle unità "in cui la maggioranza di aerei in organico sono aerei da combattimento" (Documento di Vienna 1999, Capitolo I, paragrafo 10.5). Pertanto, non vi è obbligo di includere informazioni su unità di elicotteri precedentemente in forza all'esercito riassegnate alle forze aeree nella Tabella 3 delle Informazioni sulle forze militari. Di conseguenza, non è possibile verificare tali unità tramite visite di valutazione e includerle nel calcolo del numero delle visite di valutazione.

Pertanto, al fine di promuovere gli obiettivi del rafforzamento della fiducia e della trasparenza mediante lo scambio di informazioni militari e le misure di verifica, resta inteso che gli Stati partecipanti hanno espresso la loro disponibilità a:

- includere informazioni sulle unità di elicotteri precedentemente in forza all'esercito riassegnate alle forze aeree nella Tabella 3 delle Informazioni sulle forze militari, al fine di consentire la loro perdurante verificabilità.